

Reg. Sent. 1769/2024

Depositata il 06.12.2024

n. 626/2024 R.G. Tribunale

n. 5420/2021 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice Dott. Nicola Colantonio, all'udienza del 29.11.2024, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- V. M., nato in (...) il (...), residente in (...) alla Via (...) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to G. D. T.; Libero Assente
Difensore di fiducia Avv.to M. C.;

- P. G., nata in (...) il (...), già residente in (...) - dichiarata irreperibile con decreto del P.M. in data 20-07-2023;

IRREPERIBILE ASSENTE.

Difensore di ufficio Avv.to D. D.O.

IMPUTATI

p. e p. dagli arti. 110,641 C.P. perché, in concorso tra loro nelle rispettive qualità di legale rappresentante il primo fino al 9.2.2021 e la seconda da tale data nonché liquidatore della "V.

S.R.L." titolare del supermercato denominato "(...)" di Via Valignani n. 31, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraevano l'obbligazione nascente dal contratto di fornitura e installazione di arredamento per supermercati stipulato con la "F. I. s.r.l." per l'importo complessivo di circa Euro 24.000,00, con il proposito di non adempierla, effettuando il pagamento con acconto di 5.000,00, attraverso bonifico bancario e consegnando a garanzia

del pagamento del saldo n. 3 assegni privi di data di pari importo che posti all'incasso a seguito dell'inadempimento venivano protestati per mancanza di fondi e chiudendo l'attività, rendendosi irreperibile;

In Pescara il 29 settembre 2020

• **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

o P. M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;

o Avv.ti M. C. e D. D.O.;

o **Le parti hanno concluso come da verbale.**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio V. M. e P. G. contestando loro il reato riportato in epigrafe. All'udienza predibattimentale del 29-11-2024, il difensore di V. M., in via preliminare, sollevava questione di incompetenza territoriale.

Ritiene il Giudicante che la competenza a valutare i fatti descritti nell'imputazione spetti al Tribunale di Nola.

Valutando il capo d'imputazione, si rileva che i prevenuti, dissimulando il proprio stato di insolvenza (pagando un acconto con bonifico bancario e versando in garanzia tre titoli di credito), avrebbero violato le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti della F. I. s.r.l. omettendo di versare quanto stabilito a titolo di corrispettivo: condotta che, secondo l'assunto accusatorio, integrerebbe la fattispecie di reato di cui all'art. 641 cp.

Fatta questa considerazione e valutata l'eccezione d'incompetenza per territorio, è buona regola evidenziare che (Cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 37909 del 28/10/2020) il reato di insolvenza fraudolenta si consuma non nel momento in cui viene contratta l'obbligazione o in quello in cui viene a manifestarsi lo stato di insolvenza, bensì in quello dell'inadempimento, che costituisce l'ultima fase dell'"iter" criminoso, la cui data e luogo sono da accertarsi secondo la disciplina civilistica, sicché, nel caso in cui sia pattuita la modalità di pagamento a mezzo di strumenti bancari, la competenza territoriale deve essere comunque individuata nel domicilio del creditore, indipendentemente dal luogo in cui si trova lo sportello bancario del

debitore, salvo che il creditore abbia espressamente rinunciato a ricevere il pagamento nel proprio domicilio.

Di conseguenza, nella vicenda in esame, la competenza per territorio deve essere individuata considerando il Tribunale nel cui circondario è ubicato il domicilio del querelante: quindi, competente a valutare la vicenda oggetto di giudizio è il Tribunale di Nola

Segue la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Pescara e l'affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Nola, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero (Corte Cost. n. 70/93) presso l'Ufficio Giudiziario competente.

P. Q.M.

Il Tribunale di Pescara, visto l'art. 23 c.p.p., nonché letta la Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/1993, dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pescara ed afferma la competenza del Tribunale di Nola.

Dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola.

Pescara, 29.11.2024

Il Giudice